

Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-545/08)

(2009/C 82/18)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, regolamentando le tariffe per gli utenti finali relative all'accesso ai servizi a banda larga senza condurre preliminarmente un'analisi di mercato, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto ai suoi obblighi risultanti dagli artt. 16 e 17 della direttiva 2002/22/CE ⁽¹⁾ in combinato disposto con gli artt. 16 e 27 della direttiva 2002/21/CE ⁽²⁾;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Regolamentando le tariffe per gli utenti finali relative all'accesso ai servizi a banda larga senza condurre preliminarmente un'analisi di mercato, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto ai suoi obblighi risultanti dagli artt. 16 e 17 della direttiva 2002/22/CE in combinato disposto con gli artt. 16 e 27 della direttiva 2002/21/CE.

In primo luogo, gli obblighi imposti alla Telekomunikacja Polska dal Presidente dell'Urząd Komunikacji Elektronicznej due anni dopo l'entrata in vigore in Polonia della vigente normativa comunitaria, cioè la necessità che l'impresa sottoponga le tariffe per gli utenti finali, relative ai servizi di accesso alla banda larga, all'autorità nazionale di regolamentazione a fini di autorizzazione e l'esigenza che le tariffe vadano fissate sulla base dei costi di prestazione dei servizi, rappresentano nuovi obblighi e non il mantenimento degli obblighi già in vigore.

In secondo luogo, gli obblighi di regolamentazione relativi all'accesso ai servizi a banda larga imposto alla Telekomunikacja Polska dal Presidente dell'Urząd Komunikacji Elektronicznej non possono considerarsi come una misura transitoria ai sensi dell'art. 27 della direttiva quadro poiché l'art. 17 della direttiva 98/10/CE, di cui all'art. 27, riguarda esclusivamente le tariffe per l'uso di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi telefonici pubblici fissi.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

Impugnazione proposta il 9 febbraio 2009 dal Deepak Rajani (Dear!Net Online) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 26 novembre 2008, causa T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (rappresentante: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Artoz-Papier AG

Conclusioni del ricorrente

- Annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008, causa T-100/06.
- Condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

- il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha erroneamente interpretato l'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento sul marchio comunitario in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, dell'accordo di Madrid;
- il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha violato l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) e l'art. 6 in combinato con l'art. 14 della per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU);
- il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha violato l'art. 10 della direttiva 84/104/CE ⁽¹⁾ in combinato disposto con l'art. 1 della medesima direttiva;
- il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato l'art. 79 del regolamento sul marchio comunitario non tenendo conto che l'opponente ha agito in mala fede;
- il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha erroneamente considerato i marchi in conflitto come somiglianti e pertanto ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario;
- il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado per non aver tenuto conto della prova allegata al ricorso dinanzi ad esso;